

Deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2025, n. 11-1332

Decreto legislativo n. 101/2020, articolo 51. Legge regionale n. 5/2010, articolo 3. Espressione del parere regionale per l'aggiornamento del nulla osta di categoria A, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, in capo alla Società BYTEST S.r.l. con sede nel Comune di Volpiano.



Seduta N° 87

Adunanza 07 LUGLIO 2025

Il giorno 07 del mese di luglio duemilaventicinque alle ore 10:25 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Marco GALLO - Federico RIBOLDI

DGR 11-1332/2025/XII

OGGETTO:

Decreto legislativo n. 101/2020, articolo 51. Legge regionale n. 5/2010, articolo 3. Espressione del parere regionale per l'aggiornamento del nulla osta di categoria A, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, in capo alla Società BYTEST S.r.l. con sede nel Comune di Volpiano.

A relazione di: Marnati

Premesso che il decreto legislativo n. 101/2020, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, in particolare:

all'articolo 51, detta le disposizioni relative al rilascio del nulla osta per le pratiche di "categoria A", che comportano un rischio significativo derivante dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

al punto 4.4 dell'allegato XIV, disciplina le prescrizioni tecniche relative alla radioprotezione per il rilascio del nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti, consentendo, in particolare, alle autorità competenti di aggiungere ulteriori prescrizioni tecniche specifiche, oltre a quelle già previste nel medesimo allegato XIV, per garantire un livello adeguato di radioprotezione e la flessibilità necessaria per adattare le misure di radioprotezione alle diverse situazioni, preservando la sicurezza dei lavoratori e del pubblico;

all'articolo 235, stabilisce che coloro che, al momento dell'entrata in vigore del decreto, sono già in possesso di provvedimenti autorizzativi presentano alle amministrazioni procedenti, entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso, istanza di aggiornamento dei provvedimenti medesimi.

Richiamato che l'articolo 3 della legge regionale n. 5/2010 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti" sancisce che:

al comma 2, la Giunta regionale esprime i pareri in merito alla richiesta dei suddetti nulla osta all'impiego di sorgenti di categoria A, con propria deliberazione, sulla base dell'istruttoria effettuata dalle strutture regionali competenti relativamente agli aspetti industriali, di ricerca e medico-sanitari;

al comma 3, per l'istruttoria finalizzata all'espressione dei pareri, le strutture regionali competenti si avvalgono dell'ARPA, delle ASL competenti per territorio e del Tavolo tecnico nucleare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), della medesima legge regionale n. 5/2010.

Richiamato inoltre che, in attuazione all'articolo 4, comma 7, della suddetta legge regionale, la Giunta regionale con la deliberazione n. 65-2064 del 17 maggio 2011 ha definito le modalità di svolgimento delle attività e la composizione del Tavolo tecnico nucleare.

Preso atto che:

la Società BYTEST S.r.l. è in possesso di un nulla osta di categoria A per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, di cui al Decreto Interministeriale (DI) del 1° settembre 2009, modificato con DI del 22 luglio 2019, per lo svolgimento nel settore industriale dei controlli non distruttivi mediante l'utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di macchine radiogene in installazioni chiuse (bunker/cabine schermate) presso l'unità operativa ubicata in via Pisa,12 a Volpiano (TO) e presso terzi, con sorgenti di radiazioni mobili;

con nota del 5 agosto 2022 la Società ha presentato istanza di aggiornamento e modifica del suddetto nulla osta, ai sensi dell'articolo 235 e del punto 4.4 dell'Allegato XIV del sopra citato decreto legislativo n. 101/2020.

Richiamato che il nulla osta per svolgere le pratiche di categoria A è rilasciato, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 101/2020, dal Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero della Transizione Ecologica e ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), di concerto con gli attuali Ministeri dell'«Interno», del «Lavoro e della previdenza sociale», della «Salute», sentiti l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) e le Regioni territorialmente competenti.

Preso atto che con nota prot. n. 33542 del 13 ottobre 2022 il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha chiesto anche alla Regione Piemonte di esprimere, entro l'11 gennaio 2023, il parere di competenza e ha altresì invitato tutte le altre amministrazioni interessate a comunicare, entro il termine perentorio del 28 ottobre 2023, la necessità di richiedere all'Istante eventuali integrazioni e chiarimenti in merito all'istanza presentata.

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Emissioni e Rischi Ambientali" (ora Settore "Grandi Rischi Ambientali"):

per l'istruttoria dell'istanza sopra riportata, quale espressione del Tavolo tecnico nucleare, ha individuato la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Volpiano;

per l'istruttoria della documentazione allegata all'istanza ha convocato per un incontro in modalità online, in data 27 ottobre 2022, l'ARPA Piemonte, l'ASL TO4, la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Volpiano;

poiché a seguito dell'istruttoria è emersa la necessità di chiedere integrazioni, con nota prot. n. 132623 del 28 ottobre 2022, ha formulato al Ministero le relative richieste da trasmettere alla Società.

Preso atto che la Società BYTEST S.r.l.:

con nota del 14 ottobre 2024 ha trasmesso la risposta alle richieste di integrazioni e chiarimenti formulate dalla Regione Piemonte con la nota del 28 ottobre 2022 e dall'ISIN con nota del 30 dicembre 2022, allegando la *"RELAZIONE TECNICA DI RADIOPROTEZIONE - Rev. 1 del 14/10/2024"*;

con nota del 4 marzo 2025, ha inviato la *"RELAZIONE TECNICA DI RADIOPROTEZIONE - prot. BY/RT008-180225 del 18 febbraio 2025"* che riporta le integrazioni richieste dall'ISIN il 23 gennaio 2025.

Preso atto, altresì, che, con nota dell'11 novembre 2019, la Società BYTEST S.r.l. aveva chiesto, ai

sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 230/1995 (abrogato dal sopra citato decreto legislativo n. 101/2020), il rilascio di un nuovo nulla osta di categoria A per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, per la necessità di trasferire la sede legale e operativa da via Pisa n. 12 all'indirizzo di via Brandizzo n. 123/125 a Volpiano (TO), precisando che:

- i tubi radiogeni e le sorgenti radioattive sigillate di cui è stata richiesta la detenzione nella nuova sede di via Brandizzo n. 123/125 sono le medesime oggetto del nulla osta di cui al DI del 1° settembre 2009, modificato con DI del 22 luglio 2019, posseduto dalla medesima BYTEST S.r.l. per la sede di via Pisa n. 12;
- alla richiesta del nulla osta avrebbe fatto seguito l'istanza di disattivazione dell'installazione ubicata in via Pisa 12.

Preso atto, inoltre, che il nulla osta per lo svolgimento dell'attività in via Brandizzo n. 123/125 è stato rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico con DI del 25 febbraio 2021.

Dato atto che, poiché il nulla osta di cui al DI del 25 febbraio 2021 relativo alla sede di via Brandizzo n. 123/125 e la richiesta di aggiornamento del DI del 1° settembre 2009, modificato con DI del 22 luglio 2019, riferito alla sede di via Pisa n. 12, prevedono la detenzione dei medesimi tubi radiogeni (n. 25 Tubi RX fino a 500 kV - 20 mA e n. 15 Tubi RX fino a 50kV - 2 mA) e della stessa tipologia (sorgenti di Co-60, Ir-192 e Se -75) e attività massima detenuta e attività pervenuta nell'anno solare (GBq) delle sorgenti radioattive sigillate, il Settore "Emissioni e Rischi Ambientali" (ora Settore "Grandi Rischi Ambientali"), con nota prot. n. 56436 dell'8 aprile 2025, ha pertanto chiesto alla Società di chiarire:

- se intenda far coesistere le pratiche presso le due sedi o se procederà a dismettere l'installazione di via Pisa n. 12;
- nel caso della coesistenza delle due sedi operative, di confermare se il nulla osta di cui al DI 25 febbraio 2021 (sede di via Brandizzo n. 123/125) e l'istanza di aggiornamento del DI del 1° settembre 2009, modificato con DI del 22 luglio 2019 (sede di via Pisa n. 12) facciano riferimento alle medesime sorgenti che, quindi, potranno essere utilizzate indifferentemente presso l'una o l'altra sede o se si preveda di raddoppiarne il numero, utilizzandole metà presso una sede e metà presso l'altra.

Preso atto che:

la Società BYTEST s.r.l., con nota del 22 aprile 2025 destinata, tra l'altro, anche al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha chiarito che è sua intenzione far coesistere, per il momento, le due pratiche presso le due sedi e che il nulla osta di cui al DI 25 febbraio 2021 e l'istanza di aggiornamento del DI del 1° settembre 2009, modificato con DI del 22 luglio 2019, fanno riferimento alle medesime sorgenti che, quindi, potranno essere utilizzate indifferentemente presso l'una o l'altra sede, specificando che tale modalità procedurale è stata frutto di interlocuzioni con il medesimo Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e con l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), nonché di successivi chiarimenti da parte del Ministero stesso, che ha indicato le fasi preliminari all'avvio della procedura di cui al punto 4.14-bis e seguenti dell'Allegato XIV del decreto legislativo n. 101/2020;

ARPA Piemonte, con nota prot. n. 42059 del 14 maggio 2025, ha trasmesso il "parere tecnico per le istanze di aggiornamento del nulla osta di categoria A presentata dalla Società Bytest".

Dato atto che dall'esame della documentazione agli atti e tenuto conto del suddetto parere dell'ARPA Piemonte, il citato Settore "Emissioni e Rischi Ambientali" (ora Settore "Grandi Rischi Ambientali"), in esito all'istruttoria tecnica, condotta secondo quanto disposto all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 5/2010:

- ha rilevato che, tenuto conto delle integrazioni e dei chiarimenti forniti dalla Società con note del 14 ottobre 2014 e del 4 marzo e 22 aprile 2025, il riscontro fornito alle richieste è esauriente ed è stata prodotta una relazione di radioprotezione corretta e aggiornata;
- ha appurato che, operando con le indicazioni dell'esperto di radioprotezione, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 101/2002, non si creano situazioni di esposizione dei lavoratori o della popolazione che portano a superare i rispettivi limiti di dose indicati dal decreto legislativo n.

101/2020;

- ha concluso che sussistono i presupposti per esprimere, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 101/2020, parere favorevole all'aggiornamento del nulla osta, con le seguenti richieste di prescrizione:

1. la Società dovrà chiarire, comunicandolo agli organi di vigilanza, se vi siano lavoratori addetti ai controlli non distruttivi con radiazioni ionizzanti che non sono classificati come lavoratori esposti;
2. in caso di controlli con radiazioni ionizzanti effettuati presso terzi, la Società, ai sensi del paragrafo 6.2, lettere b.i) dell'allegato XIV del decreto legislativo n. 101/2020 dovrà comunicarlo agli organi di vigilanza almeno 15 giorni prima, inviando la relazione tecnica di cui alla successiva lettera b.ii);
3. gli operatori si dovranno sempre attenere alle prescrizioni dell'esperto di radioprotezione.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di prendere atto dell'esito favorevole dell'istruttoria in premessa riportata e, conseguentemente, di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 101/2020 e dell'articolo 3 della legge regionale n. 5/2010, relativamente all'aggiornamento del nulla osta di categoria A per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, di cui all'istanza presentata, ai sensi dell'articolo 235 del citato decreto legislativo, dalla Società BYTEST S.r.l. con sede nel Comune di Volpiano, in possesso di nulla osta di cui al Decreto Interministeriale (DI) del 1° settembre 2009, modificato con DI del 22 luglio 2019, per l'utilizzo nel settore industriale di sorgenti di radiazioni ionizzanti di tipo fisso e mobile, in installazioni chiuse (bunker/cabine schermate) presso l'unità operativa ubicata in via Pisa n. 12 a Volpiano (TO), nonché presso terzi, nel rispetto delle prescrizioni in premessa riportate;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Grandi Rischi Ambientali", la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per il prosieguo di competenza;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Informazioni ambientali".